

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 129 del 25 Gennaio 2016

COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) - LOTTO 16 COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO 2 E 2 BIS.

APPLICAZIONE PENALE A SEGUITO ANNULLAMENTO INFORMATIVA ANTIMAFIA

CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 4759292400

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 13 comma 01 del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015,

con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Considerato:

- che da ultimo con ordinanza n. 41 del 6 agosto 2015 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un costo complessivo di Euro di € 258.800.196,28, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera f) del suindicato programma, è stata prevista la spesa di € 37.500.000,00 per "Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristini strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici";
- che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara ed il quadro economico del suindicato intervento;
- che con decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, fra gli altri, del lotto n. 16 relativo alla palestra del Comune di Concordia sulla Secchia, (MO) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnoedil S.r.l. (capogruppo) e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l., per il corrispettivo contrattuale di € 1.233.899,14, oltre ad IVA;
- che le suindicate Ditte hanno costituito, per atto registrato a Perugia il 15 aprile 2013 al n. 8054, Rep. n. 82274 - Notaio Inghilleri Giuseppe Alessandro, una associazione temporanea di imprese e attribuito il titolo di Società capogruppo dell'A.T.I. alla Società Tecnoedil S.r.l., al fine di dare esecuzione all'appalto di cui in argomento;

- che con decreto n. 305 del 19.04.2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 16;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4759292400;
- che, in data 22.05.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0095 per il corrispettivo contrattuale di € 1.233.899,14, oltre ad IVA;
- che tale contratto prevede, all'articolo 16, comma 6, lettera b), e all'articolo 20, la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive (anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, subcontraenti e/o subfornitrici) contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e l'applicazione, in tale caso, a carico dell'Appaltatore oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, con la precisazione che tale penale sarà applicata, qualora fossero ancora da erogare corrispettivi relativi all'appalto e nei limiti del relativo importo, mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile, ovvero applicate in sede di conto finale.

Rilevato:

- che con nota prot. CR.2013.0018759 del 30.08.2013, la Stazione Appaltante ha comunicato all'A.T.I. Tecnoedil S.r.l. (Mandataria) e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. (Mandante) la risoluzione contrattuale conseguente al rigetto dell'iscrizione alla White List dell'Impresa Tecnoedil S.r.l., da parte della Prefettura di Reggio Emilia, nonché successivo provvedimento interdittivo anche della Prefettura di Ferrara, la cui notizia era pervenuta alla stazione appaltante;

- che con Ordine di Servizio n. 1 del 04.09.2013, il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, ha ordinato all'A.T.I. Tecnoedil S.r.l. (Mandataria) e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. (Mandante), ai sensi dell'art. 94 comma 3 del D.Lgs 15/2011 e ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs 163/2006, di portare a compimento le sole opere strutturali, per altro in avanzato stato di realizzazione, procedendo di conseguenza con le attività propedeutiche al conseguimento dell'ottenimento del Collaudo Statico, nel termine previsto del 30.09.2013;
- che le opere di costruzione del lotto 16 delle PST, sono state in parte realizzate, per quanto attiene le opere strutturali in fondazione ed in elevazione, al fine di permettere la collaudabilità dell'intervento, come da stato di consistenza alla data del 30.09.2013, redatto dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'impresa;
- che l'Impresa Tecnoedil S.r.l., con nota del 02.10.2013 assunta al prot. CR.2013.0022688 in data 07.10.2013, ha comunicato la rinuncia al prosieguo dell'opera;
- che la Prefettura di Ancona, con nota in atti del 23 settembre 2013, interpellata al riguardo, ha comunicato di aver annullato la propria informativa antimafia n. 0050905 del 4.10.2012 emessa nei confronti di Tecnoedil S.r.l. ed ha dato notizia dei seguenti provvedimenti:
 - a. del Prefetto di Reggio Emilia, n. 148/Areal white list in data 22 luglio 2013 con il quale è stata rigettata l'istanza di iscrizione dell'impresa Tecno Edil S.r.l.;
 - b. del Prefetto di Ferrara, n. 16477/2013 Area 1 AM in data 30 luglio 2013 con il quale è stato revocato il precedente provvedimento di iscrizione alla "white list" della Ditta Tecnoedil S.r.l.;
- che l'impresa ha regolarmente eseguito le lavorazioni ordinate con il suindicato ordine di servizio.

Visti:

- lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati a piè d'opera dalla data del 30.09.2013
- lo stato di avanzamento n. 1 per lavori al 30 agosto 2013, redatto in data 17 ottobre 2013 ed il Certificato di Pagamento n. 1 del 28 ottobre 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 347.209,54 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato

Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la relativa fattura n. 054/2013 del 28 ottobre 2013 di € 347.209,54 IVA 10% compresa, emessa dall'Impresa Tecnoedil S.r.l.;
- il Certificato di Pagamento n. 1 bis emesso in data 28 ottobre 2013 per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 46.314,29 IVA 10% compresa, avendo l'impresa, come previsto dalle norme contrattuali, presentato garanzia fideiussoria con polizza n. 520615 emessa da ELBA Assicurazioni S.p.a. in data 23.10.2013 per € 48.630,00, corrispondente all'importo della somma svincolata, incrementato del 5%;
- la relativa fattura n. 055/2013 del 28.10.2013 di € 46.314,29 IVA 10% compresa emessa dall'Impresa Tecnoedil S.r.l.;
- il proprio decreto n. 1467 del 25 novembre 2013 con il quale è stata liquidata alla Ditta Tecnoedil S.r.l., nella sua qualità di capogruppo, la somma di € 393.523,83 a saldo dei suindicati certificati di pagamento n.ri 1 e 1 bis, sui cui corrispettivi non è stata applicata la penale del 10% prevista dalla suindicata clausola contrattuale, in quanto sono state contabilizzate lavorazioni eseguite al 30.8.2013, ovvero in data precedente alla conoscenza dell'annullamento dell'informativa antimafia;
- lo stato di avanzamento n. 2 per lavori al 30 settembre 2013, redatto in data 4 novembre 2013 ed il Certificato di Pagamento n. 2 del 12 novembre 2013, dal quale risultano contabilizzate lavorazioni per € 154.596,22 e che possono essere corrisposti all'impresa € 138.363,61 (152.199,97 IVA 10% compresa), importo determinato al netto delle ritenute del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 057/2013 del 5 novembre 2013 di € 152.199,97 IVA 10% compresa, emessa dall'Impresa Tecnoedil S.r.l.;
- che sull'importo di € 154.596,22 di cui sopra deve essere applicata la penale del 10% di € 15.459,62 come previsto dalla suindicata clausola contrattuale, in quanto riferito a lavorazioni eseguite dopo il 30.8.2013, ovvero in data successiva alla conoscenza dell'annullamento dell'informativa antimafia;
- il Certificato di Pagamento n. 2 bis emesso in data 12

novembre 2013 per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 17.005,58 IVA 10% compresa, avendo l'impresa, come previsto dalle norme contrattuali, presentato garanzia fideiussoria con polizza n. 524060 emessa da ELBA Assicurazioni S.p.a. in data 5.11.2013 e appendice 1 del 6.11.2013 alla stessa polizza n. 524060, per € 17.855,86, corrispondente all'importo della somma svincolata, incrementata del 5%;

- la relativa fattura n. 058/2013 del 5 novembre 2013 di € 17.005,58 IVA 10% compresa, emessa dall'Impresa Tecnoedil S.r.l.;
- la spesa complessiva da liquidare ammontante ad € 153.745,93 (=152.199,97-15.459,62+17.005,58) al netto della penale del 10% prevista dagli articoli 16, punto 6 lettera b) e 20 del relativo contratto di appalto.

Tenuto conto:

- che il pagamento è stato fino ad ora sospeso, come previsto dall'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto l'impresa appaltatrice non ha presentato la prova dei pagamenti dovuti alle imprese subappaltatrici;
- che gli Avv. Luigi Orlandi e Dr. Alessandro Stelluti, con propria nota datata 23 aprile 2015, hanno comunicato che il Tribunale di Ancona con decreto del 15 gennaio 2015, depositato in data 19.1.2015, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti di TECNOEDIL S.r.l., nominando giudice delegato il Dott. Simone Romito e gli stessi come Commissari giudiziali;
- che con la medesima nota i commissari hanno chiesto il versamento delle somme dovute per i lavori in argomento e comunicato a tal fine le coordinate bancarie del conto corrente acceso alla procedura, ovvero: Banca CARIFANO S.p.a. - Sede di Ancona - IBAN: IT22U061 4502 6020 0000 7801769;
- che in data 25.05.2015 è stato emesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per l'Impresa Tecnoedil S.r.l. dal quale risulta che la stessa non è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti dell'I.N.A.I.L., sede di Jesi, per € 4.854,10 e dell'I.N.P.S., sede di Perugia, per € 54.745,26;
- che di tale circostanza è stata data comunicazione ai suindicati commissari al fine della attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 per l'importo totale di € 59.599,36, in osservanza delle istruzioni impartite con circolari del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19/2015, dell'I.N.P.S. n. 126 del 26.6.2015 e dell'I.N.A.I.L. n. 61 del 26.06.2015 in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 30.1.2015;

- che con decreto del 30.07.2015 - 4.8.2015 il Tribunale di Ancona - Sezione Fallimentare, ha omologato il concordato preventivo promosso da Tecnoedil S.r.l. ed ha nominato liquidatore la D.ssa Caterina Del Gobbo;
- con nota del 4 settembre 2015 gli Avv. Luigi Orlandi e Dr. Alessandro Stelluti ed il liquidatore Giudiziale Caterina Del Gobbo, hanno comunicato all'I.N.P.S. ed all'I.N.A.I.L. che la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento dei debiti privilegiati e pertanto, non sussistendo inadempienze da parte della società Tecnoedil S.r.l., l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 non è dovuto;
- che con nota del 12 novembre 2015 gli Avv. Luigi Orlandi e Dr. Alessandro Stelluti hanno comunicato di non permettere l'intervento sostitutivo in quanto è obbligo del liquidatore giudiziale procedere alla ripartizione dell'attivo, in adempimento del Piano e nel rispetto di quanto stabilito dal Tribunale nel decreto di omologa, al precipuo fine di tutelare la par condicio creditorum;
- che in data 18 novembre 2015 gli Avv. Luigi Orlandi e Dr. Alessandro Stelluti ed il liquidatore Giudiziale Caterina Del Gobbo, hanno comunicato che l'I.N.P.S. di Perugia ha preso atto che il pagamento di quanto dovuto a tale Istituto verrà effettuato dagli organi della procedura.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione di € 153.745,93 IVA compresa a saldo dei certificati di pagamento 1, 1 bis, 2 e 2 bis al netto della penale di € 15.459,62, determinata come più sopra specificato.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 153.745,93 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n.

5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

- per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di applicare all'impresa Tecnoedil S.r.l. una penale di € 15.459,62 in conseguenza della intervenuta informativa interdittiva, contemplata nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

2. di dare atto che il suindicato importo è pari al 10% del corrispettivo di € 154.596,22 riferito alle lavorazioni eseguite dalla stessa impresa Tecnoedil S.r.l. dopo il 30.8.2013, ovvero in data successiva alla conoscenza dell'intervenuta interdittiva di cui sopra e contabilizzati nel certificato di pagamento n. 2;
3. di liquidare a favore della procedura di concordato preventivo dell'impresa Tecnoedil S.r.l., capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dei lavori di cui al lotto 16 delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.), l'importo di **€ 153.745,93** a saldo dei certificati di pagamento numeri 2 e 2 bis, al netto della penale di cui ai precedenti punti 1 e 2 e delle fatture emesse da Tecnoedil S.r.l.:
 - a. n. 057/2013 del 5 novembre 2013 di € 152.199,97 IVA 10% compresa, relativa al certificato di pagamento n. 2;
 - b. n. 058/2013 del 5 novembre 2013 di € 17.005,58 IVA 10% compresa, relativa al certificato di pagamento n. 2 bis
4. di dare atto che l'importo di € 153.745,93 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
5. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione dell'ordinativo di pagamento di € 153.745,93 a sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)